



Comune di Ostellato

PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO: SOSTEGNO DEL COMUNE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI E DEL SISTEMA EDUCATIVO E DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 05/03/2026

Sommario

CAPO I: OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto	PAG.3
Art. 2 – Principi generali	PAG.3
Art. 3 – Finalità	PAG.4
Art. 4 – Ambito di applicazione e destinatari	PAG.4

CAPO II: SISTEMA DI ISTRUZIONE 0-6 - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE, A FAVORE DI NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PRIMAVERA, SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

Art. 5 – Criteri di riferimento per la determinazione del contributo – NIDI D'INFANZIA – SEZIONI PRIMAVERA	PAG.4
Art. 6 – Calcolo entità massima del contributo - NIDI D'INFANZIA – SEZIONI PRIMAVERA	PAG.5
Art. 7 – Criteri di riferimento per la determinazione del contributo – SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE	PAG.6
Art. 8 – Determinazione del contributo - Scuole Infanzia paritarie Convenzionate con il Comune	PAG.7
Art. 9 – Rendicontazione e rideterminazione dei contributi	PAG.8

CAPO III: SISTEMA DI ISTRUZIONE - CRITERI EROGAZIONE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

Art. 10 – Contributi diretti e indiretti nell'ambito delle politiche nazionali e regionali per accesso ai servizi per l'infanzia – Sistema integrato 0-6	PAG.8
Art. 11 – Contributi per trasporto per attività educative durante l'anno educativo	PAG.10
Art. 12 – Istituto Comprensivo – Erogazione di contributi ordinari a sostegno dell'offerta formativa	PAG.10
Art. 13 – Contributi per il potenziamento dell'assistenza degli alunni con disabilità	PAG.11
Art. 14 – Scuole infanzia paritarie e Istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale – Erogazione di contributi straordinari	PAG.11

CAPO IV : SISTEMA CONVENZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE – POLI D'INFANZIA

Art. 15 - Soggetti ammessi alla sottoscrizione delle convenzioni	PAG.12
Art. 16 – Requisiti tecnico-professionali e organizzativi	PAG.13
Art. 17 – Natura facoltativa delle convenzioni con soggetti privati	PAG.14

CAPO I: OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 07.08.1990, n. 241 e ssmmii, disciplina e determina i criteri di accesso e le modalità di gestione ed erogazione di contributi comunali a sostegno del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni e, più in generale, delle istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale.
2. In particolare esso si rivolge, oltre che ai servizi educativi di prima infanzia privati, anche alle istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale, come definito dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, ossia:
 - scuole dell'infanzia statali e paritarie;
 - scuole del primo ciclo di istruzione ossia scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - scuole del secondo ciclo di istruzione, ossia scuola secondaria di secondo grado;
 - università e alta formazione.
3. Il Comune di Ostellato può concedere contributi alle suddette istituzioni educative e scolastiche laddove il servizio educativo pubblico (comunale e statale) non soddisfi completamente la richiesta da parte degli utenti oppure in relazione a progetti specifici di particolare rilevanza, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed in base alle priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente.

Art. 2 – Principi generali

1. Il Comune di Ostellato riconosce il valore educativo, formativo e sociale dei servizi educativi 0-6 anni, nonché il ruolo delle scuole dell'infanzia paritarie, come parti componenti del sistema integrato di istruzione ed educazione.
2. Il sostegno economico ai nidi privati e alle scuole dell'infanzia paritarie da parte del Comune, si configura come misura diretta a soddisfare esigenze della collettività, in quanto tali scuole concorrono all'erogazione di un servizio educativo essenziale di interesse pubblico.
3. Tale sostegno costituisce altresì strumento per garantire equità di accesso, continuità educativa, qualità del servizio ed effettiva libertà di scelta per le famiglie.
4. Le modalità di erogazione dei contributi si devono conformare ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, proporzionalità e sostenibilità finanziaria.
5. L'attribuzione di contributi deve essere correlata a un'utilità effettiva per la collettività locale e deve essere accompagnata da adeguati strumenti di verifica, controllo e rendicontazione, al fine di garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche.
6. La natura pubblica o privata del soggetto gestore è indifferente, purché lo stesso operi per finalità di interesse generale, essendo legittimo per l'ente locale avvalersi anche di soggetti privati per garantire servizi educativi, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
7. La funzione del Comune non è quella di ripianare perdite di bilancio di enti privati, ma di concorrere al sostegno di un servizio educativo qualificato, indispensabile per assicurare la piena effettività del diritto all'istruzione e la libertà di scelta educativa delle famiglie.
8. Il Comune riconosce altresì il sistema pubblico educativo e di istruzione nazionale, quale elemento fondamentale per la crescita civile, culturale e sociale della comunità e configura il sostegno economico quale strumento volto a favorire un'offerta educativa più ampia e qualificata, in grado di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e di rafforzare un servizio essenziale di interesse pubblico.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri e le modalità in base ai quali il Comune di Ostellato, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, può riconoscere contributi a servizi educativi (nidi, sezioni primavera), a scuole dell'infanzia paritarie, anche nella forma di Poli d'infanzia ed in generale alle istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale, a sostegno dell'attività svolta, laddove il servizio educativo pubblico (comunale e statale) non soddisfi completamente la richiesta da parte degli utenti, cittadini di Ostellato.
2. Il regolamento è diretto a:
 - a) promuovere il sistema integrato 0-6 anni attraverso un'offerta educativa bilanciata tra servizi pubblici e privati convenzionati/paritari;
 - b) sostenere la qualità educativa mediante incentivi legati a requisiti strutturali, organizzativi e professionali;
 - c) agevolare l'accesso per le famiglie in condizioni economiche più fragili o con figli con bisogni speciali;
 - d) assicurare la regolarità e la correttezza nell'utilizzo delle risorse pubbliche tramite controlli, monitoraggi e rendicontazioni;
 - e) definire criteri e modalità per l'assegnazione di contributi alle istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale.

Art. 4 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Il regolamento si applica a tutti i soggetti gestori di:
 - a. servizi educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni (nidi, sezioni primavera) che operano nel Comune, autorizzati, accreditati e convenzionati;
 - b. servizi educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni (nidi, sezioni primavera) che operano nel Comune, autorizzati, accreditati, ma non convenzionati, solo per le tipologie di contributi espressamente previste dal presente regolamento;
 - c. scuole dell'infanzia paritarie operanti nel Comune, riconosciute secondo la normativa vigente, anche nella forma di poli d'infanzia;
 - d. scuole del sistema educativo pubblico nazionale.
2. Possono accedere ai contributi i gestori pubblici, privati, enti del terzo settore che rispettino i requisiti e gli standard di servizio richiesti dal presente regolamento e dalle normative regionali/statali vigenti in materia.

CAPO II: SISTEMA DI ISTRUZIONE 0-6 - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE, A FAVORE DI NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PRIMAVERA, SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE

Art. 5 – Criteri di riferimento per la determinazione del contributo – NIDI D'INFANZIA – SEZIONI PRIMAVERA

1. Il Comune di Ostellato può riconoscere contributi ai servizi educativi 0-3 con esso **CONVENZIONATI**, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed in base alle priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente, sulla base dei seguenti criteri.
2. Il contributo ai servizi educativi di cui al successivo art.6 è determinato prendendo quale base di riferimento ed entità massima del contributo unitario, l'**Unità di Costo Standard (UCS) "Educazione della prima infanzia"**, di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1676 della Commissione del 7 luglio 2023, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri (C(2023) 4524 final) ed i suoi successivi eventuali aggiornamenti
3. Tale parametro risulta coerente con quanto applicato dalla Regione Emilia-Romagna, che lo utilizza come riferimento per l'assegnazione dei contributi a sostegno della fruizione e dell'ampliamento dei servizi educativi.

4. Resta inteso che il contributo che il Comune di Ostellato può erogare sulla base dei criteri individuati nel presente regolamento, è del tutto facoltativo, non risponde ad un obbligo di legge ed è condizionato e determinato annualmente nel suo ammontare, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
5. La determinazione dell'entità massima del contributo erogabile, si differenzia in base alle condizioni stabilite nella convenzione tra Comune e soggetto privato, come definito dalle norme che seguono.

Art. 6 – Calcolo entità massima del contributo - NIDI D'INFANZIA – SEZIONI PRIMAVERA

SERVIZI DI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA CONVENZIONATI CON IL COMUNE

1. Il Comune di Ostellato può riconoscere contributi a soggetti privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), convenzionati con il Comune, sia con riserva di posti nido in favore dell'Ente sia in assenza di riserva di posti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con le priorità della programmazione sociale ed educativa comunale, secondo i criteri di seguito definiti.

2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUI POSTI RISERVATI DAL COMUNE:

Contributo massimo erogabile= UCS (Unità di costo Standard) X numero di posti riservati e occupati

(contributo riproporzionato in base ai mesi di occupazione)

2.1 Per i posti riservati al Comune che risultino temporaneamente non occupati, il contributo comunale è riconosciuto **in misura limitata ai soli costi incompressibili di gestione**, come definiti nella convenzione, **fino al momento dell'effettiva occupazione del posto**.

2.2 Il contributo riconoscibile a titolo di costo incompressibile **non potrà in ogni caso superare il 50%** del contributo unitario previsto per il posto riservato ed occupato.

2.3 Resta fermo che il riconoscimento dei costi incompressibili è subordinato alla verifica del rendiconto gestionale, di cui all'art.9 e può essere ulteriormente rideterminato in diminuzione, in base alle risultanze di quest'ultimo.

2.4 Nei casi in cui, su autorizzazione del Comune, in corso d'anno il posto venga occupato dal gestore con i posti a libero mercato non verranno più riconosciuti i costi incompressibili.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUI POSTI NON RISERVATI DAL COMUNE:

Contributo massimo erogabile=20% dell'UCS "Educazione della prima infanzia" X numero di bambini frequentanti i posti non riservati, fino a un massimo di n. 7*;

Nel caso in cui i posti riservati dal Comune siano pari o superiori al 50% dei posti autorizzati, non verrà riconosciuto alcun contributo per i posti non riservati.

**Per i posti non convenzionati si fa riferimento ai bambini iscritti e frequentanti al 31 dicembre di ciascun anno educativo.*

Ai fini del calcolo dei posti coperti da contributo non saranno considerati i posti in overbooking.

4. Il numero dei posti riservati e la percentuale di contribuzione a carico dell'Ente per i posti non riservati sono determinati in fase di convenzionamento, nell'ambito delle funzioni di programmazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, sulla base delle graduatorie e delle liste di attesa predisposte dal Comune per l'accesso ai servizi 0-3 anni, in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. Nel caso di convenzioni pluriennali, il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione in essere e, se del caso, di addivenire a una nuova convenzione a partire dall'anno educativo successivo a quello in corso, qualora le esigenze di accesso, la composizione delle graduatorie, l'offerta educativa sul territorio o le esigenze di equilibrio di bilancio subiscano

variazioni tali da rendere necessaria la modifica del numero dei posti da riservare e/o della percentuale di contribuzione a carico dell'Ente.

6. Le predette clausole, nonché le relative tempistiche amministrative, saranno espressamente regolate nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori.
7. Il contributo relativo ai posti non convenzionati è del tutto facoltativo per l'Amministrazione Comunale e viene riconosciuto compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente.
8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
 - Prima quota (acconto): pari al 40% del contributo calcolato secondo i criteri sopra indicati, sulla base del numero dei posti riservati e dei posti non riservati e occupati al 31.10 di ogni anno educativo (quest'ultimi fino a un massimo di 7). Tale quota sarà erogata entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico, previa presentazione della documentazione prevista nella relativa convenzione;
 - Seconda quota (2° acconto): pari al 50% del contributo calcolato secondo i criteri sopra indicati, sulla base del numero dei posti riservati e dei posti non riservati e occupati al 31.10 di ogni anno educativo (quest'ultimi fino a un massimo di 7). Tale quota sarà erogata entro il 31 marzo di ciascun anno scolastico, previa presentazione della documentazione prevista nella relativa convenzione;
 - Terza quota (saldo): erogata a conclusione dell'anno educativo, previa presentazione della documentazione prevista dalla convenzione e conguagliata in base ai dati effettivi di frequenza, dei costi sostenuti e delle entrate realizzate dal soggetto beneficiario.
9. La quota a saldo potrà essere rideterminata rispetto alla quantificazione iniziale, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9. La rideterminazione potrà essere esclusivamente in diminuzione.
10. La contribuzione comunale è finalizzata, in via prioritaria, alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta educativa, nonché alla riduzione degli oneri economici a carico delle famiglie.
11. A tal fine, per l'accesso al contributo, il soggetto gestore dovrà applicare un sistema tariffario che tenga conto della situazione economica delle famiglie, anche mediante l'adozione di rette calmierate.
12. I criteri e i parametri tariffari saranno definiti in sede di convenzionamento e puntualmente disciplinati nei relativi atti.
13. Le rette devono essere pubblicate da parte dei gestori dei servizi in modo accessibile alle famiglie.

Art. 7 –Criteri di riferimento per la determinazione del contributo – SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE
--

1. Il Comune di Ostellato può riconoscere contributi a scuole dell'infanzia paritarie, con esso **CONVENZIONATE**, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed in base alle priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente, sulla base dei seguenti criteri.
2. Il contributo ai servizi educativi di cui al successivo art.8 è determinato prendendo quale base di riferimento ed entità massima del contributo unitario, **l'Unità di Costo Standard (UCS) "Educazione prescolastica"**, di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1676 della Commissione del 7 luglio 2023, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri (C(2023) 4524 final) e le sue eventuali successive modifiche e integrazioni.
3. Tale parametro risulta coerente con quanto applicato dalla Regione Emilia-Romagna, che lo utilizza come riferimento per l'assegnazione dei contributi a sostegno della fruizione e dell'ampliamento dei servizi educativi.

4. Resta inteso che il contributo che il Comune di Ostellato può erogare sulla base dei criteri individuati nel presente regolamento, è del tutto facoltativo, non risponde ad un obbligo di legge ed è condizionato e determinato annualmente nel suo ammontare, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.
5. La determinazione dell'entità massima del contributo erogabile, si differenzia in base alle condizioni stabilite nella convenzione tra Comune e soggetto privato, come definito dalle norme che seguono.

Art. 8 – Determinazione del contributo - Scuole Infanzia paritarie Convenzionate con il Comune

1. CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

Contributo massimo erogabile: 20% dell'UCS "Educazione prescolastica" X numero di bambini frequentanti, fino a un massimo di n. 12;

Per la quantificazione dei posti ammessi al contributo: si fa riferimento ai bambini iscritti e frequentanti la scuola d'infanzia al **31 dicembre** di ogni anno educativo.

2. La percentuale di contribuzione a carico dell'Ente è determinata in fase di convenzionamento, tenuto conto dell'offerta educativa sul territorio ed in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Nel caso di convenzioni pluriennali, il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione in essere e, se del caso, di addivenire a una nuova convenzione a partire dall'anno educativo successivo a quello in corso, qualora l'offerta educativa sul territorio o le esigenze di equilibrio di bilancio subiscano variazioni tali da rendere necessaria la modifica della percentuale di contribuzione a carico dell'Ente.
4. Le predette clausole, nonché le relative tempistiche amministrative, saranno espressamente regolate nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori.
5. Il contributo determinato come sopra è del tutto facoltativo per l'Amministrazione Comunale e viene riconosciuto compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente.
6. L'erogazione del contributo avverrà come di seguito:
 - Una prima quota a titolo di acconto: pari al 50% del contributo calcolato nei termini di cui sopra, ed in base alla contribuzione massima decisa dalla Giunta, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno educativo, vincolato alla presentazione dei documenti previsti nella relativa convenzione;
 - Una seconda quota a titolo di saldo: tenuto conto dell'eventuale conguaglio, da versare alla presentazione della documentazione prevista nella relativa convenzione, a seguito del termine dell'anno educativo, sulla base delle frequenze effettive, dei costi sostenuti e delle entrate realizzate dal soggetto beneficiario.
7. La quota a saldo potrà essere rideterminata rispetto alla quantificazione iniziale, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9. La rideterminazione potrà essere esclusivamente in diminuzione.
8. La contribuzione comunale è finalizzata, in via prioritaria, alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta educativa, nonché alla riduzione degli oneri economici a carico delle famiglie.
9. A tal fine, ai fini dell'accesso al contributo, il soggetto gestore dovrà applicare un sistema tariffario che tenga conto della situazione economica delle famiglie, anche mediante l'adozione di rette calmierate.
10. I criteri e i parametri tariffari saranno definiti in sede di convenzionamento e puntualmente disciplinati nei relativi atti.

11. Le rette devono essere pubblicate da parte dei gestori dei servizi in modo accessibile alle famiglie.

Art. 9 – Rendicontazione e rideterminazione dei contributi

1. I gestori beneficiari dei contributi comunali di cui la CAPO II del presente regolamento, sono tenuti a presentare al Comune, a conclusione di ogni anno educativo, un **rendiconto gestionale dell'anno educativo** concluso, redatto secondo criteri di competenza economica e **distinto per tipologia di servizio**.
2. Il rendiconto gestionale deve:
 - a) essere predisposto da chi cura la contabilità del soggetto gestore (revisore dei conti, commercialista o figura equivalente) e corredato da apposita dichiarazione di veridicità;
 - b) riportare esclusivamente le **entrate** derivanti da:
 - rette versate dalle famiglie;
 - contributi di altri enti pubblici o privati;
 - altre forme di autofinanziamento;
 - contributi comunali assegnati ai sensi degli articoli 6 e 8;
 - ulteriori contributi previsti dal presente regolamento esclusi i contributi di cui all'art. 14 (contributi straordinari).
 - c) evidenziare separatamente i costi diretti e indiretti di gestione riferiti all'anno educativo (personale, spese di funzionamento, costi generali).
3. Sulla base del rendiconto gestionale così presentato, il Comune procede alla verifica della coerenza tra i costi sostenuti e i contributi erogati, al solo fine di assicurare un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e il rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
4. Qualora dal rendiconto emerga un avanzo di gestione, inteso come differenza positiva tra le entrate e le spese ammissibili, il contributo comunale, comprensivo dell'eventuale acconto già erogato, è rideterminato in diminuzione per un importo pari all'avanzo medesimo.
5. Eventuali somme erogate a titolo di acconto e risultate non dovute a seguito della rideterminazione del contributo, dovranno essere restituite al Comune.
6. La rideterminazione dei contributi di cui al presente CAPO II potrà essere esclusivamente in diminuzione.
7. Rimane esclusa tassativamente **la copertura di eventuali disavanzi gestionali**, che restano a carico del soggetto gestore.
8. In assenza della documentazione richiesta, specificata nelle singole convenzioni, non verrà in alcun caso disposto il pagamento di alcun contributo. L'erogazione potrà essere ripristinata esclusivamente a seguito della presentazione della suddetta documentazione.

CAPO III: SISTEMA DI ISTRUZIONE - CRITERI EROGAZIONE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

Art. 10 – Contributi diretti e indiretti nell'ambito delle politiche nazionali e regionali per accesso ai servizi per l'infanzia – Sistema integrato 0-6

1. In relazione alle politiche nazionali e regionali che promuovono interventi a favore delle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà economica, al fine di contrastare le povertà educative, sostenere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e favorire l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito del sistema integrato 0-6 anni, il Comune può ricevere finanziamenti da destinare alle politiche educative.

2. Tali misure possono concretizzarsi attraverso:
 - a) l'erogazione di contributi alle famiglie;
 - b) misure di abbattimento della retta dei servizi educativi per l'infanzia o altri servizi di conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
 - c) realizzazione di progetti integrativi, di sviluppo e ampliamento dell'offerta formativa;
 - d) sostegno alla gestione dei servizi educativi.
3. I requisiti di accesso e le modalità di erogazione dei contributi sono stabiliti dagli Enti promotori delle misure in sede di assegnazione delle risorse agli enti locali.
4. Il Comune può erogare alle scuole dell'infanzia convenzionate i fondi ricevuti per le finalità di cui ai punti **c)** e **d)** del precedente articolo, quale forma diretta di sostegno, nel rispetto dei vincoli, della destinazione, dei requisiti e delle condizioni previste dalla misura di riferimento.
5. Relativamente alle politiche di sostegno economico alle famiglie di cui al punto **b)** del precedente articolo, il Comune, nel rispetto dei vincoli, della destinazione, dei requisiti e delle condizioni previste dalla misura di riferimento, può erogare **contributi indiretti** finalizzati all'abbattimento della spesa sostenuta dalle famiglie:
 - a. che frequentano scuole convenzionate con posti riservati e risultano in possesso dei requisiti previsti dalla misura di riferimento;
 - b. che, pur avendo i requisiti richiesti, non rientrano tra i beneficiari diretti della misura a causa:
 - dell'esaurimento delle risorse assegnate dagli enti promotori;
 - dell'iscrizione a servizi educativi non convenzionati o convenzionati senza riserva di posti;
 - di altre cause indipendenti dal possesso dei requisiti previsti dalla misura.
6. Tali contributi saranno erogati in forma indiretta ai gestori dei servizi per l'infanzia, che dovranno garantire la riduzione effettiva della spesa a carico delle famiglie beneficiarie, nel rispetto della finalità e della ratio della misura di riferimento.
7. Il Comune, ai fini di cui al punto 5 lettera b., può integrare le risorse erogate da altri enti con risorse proprie ed erogarle nell'osservanza di regole e condizioni analoghe;
8. L'attivazione degli interventi comunali di sostegno è di competenza della Giunta Comunale, che definisce le linee di indirizzo per il riconoscimento dei contributi diretti e indiretti e stabilisce le modalità di attuazione delle relative misure da parte dei gestori dei servizi educativi.
9. In particolare, la Giunta Comunale provvede a definire:
 - a) le finalità di utilizzo dei fondi assegnati, in coerenza con la politica pubblica e la misura di riferimento;
 - b) gli indirizzi per la quantificazione dei fondi e dei contributi, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalla misura di riferimento;
 - c) gli indirizzi per l'attuazione delle misure da parte dei gestori dei servizi, nel rispetto delle finalità, dei vincoli e delle priorità definite dalla politica pubblica di riferimento.
10. Ai fini della copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente misura, possono essere utilizzate le seguenti fonti di finanziamento:
 - fondi nazionali e regionali specifici;
 - fondi comunali nei limiti delle risorse disponibili ed in analogia con i parametri e i criteri previsti dalla misura di riferimento;
 - fondi derivanti da assegnazioni di risorse pubbliche compatibili con la finalità della misura (ad esempio decreti ristoro, decreti ministeriali, fondi emergenziali);
11. Qualora i beneficiari siano individuati direttamente tra le famiglie, si applicano le disposizioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE ai fini delle prestazioni agevolate.

Art. 11 – Contributi per trasporto per attività educative durante l'anno educativo

1. I beneficiari del presente articolo sono le scuole dell'Istituto comprensivo (infanzia-primaria di primo grado e secondaria di primo grado) e le scuole paritarie convenzionate del territorio, escludendo i servizi di nido d'infanzia.
2. Al fine di garantire condizioni di parità ed equità nell'accesso ai servizi e nella qualità delle attività proposte dalle scuole dell'infanzia paritarie, il Comune può mettere a disposizione, nell'ambito del servizio comunale di trasporto scolastico, un quantitativo di chilometri a carico dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di uscite, gite o attività educative e didattiche occasionali.
3. Qualora il contratto relativo al servizio comunale di trasporto scolastico non consenta la messa a disposizione del servizio in favore delle scuole dell'infanzia paritarie, il Comune potrà, in alternativa, prevedere l'erogazione di un contributo economico finalizzato alle medesime attività; in tal caso il contributo dovrà essere rendicontato ed in caso di mancato o parziale utilizzo dovrà essere restituito.
4. La tipologia e la quantificazione del contributo, sia sotto forma di utilizzo di chilometri del servizio comunale di trasporto scolastico sia sotto forma di contributo economico, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, in relazione alla disponibilità delle risorse di bilancio e nel rispetto delle priorità individuate nella programmazione sociale ed educativa dell'Ente, nonché sulla base di formale richiesta da parte degli interessati.
5. Al fine della suddetta programmazione, le richieste dovranno pervenire all'avvio dell'anno scolastico. Eventuali richieste pervenute ad anno avviato potranno essere valutate e quantificate sulla base della disponibilità di bilancio.

Art. 12 – Istituto Comprensivo – Erogazione di contributi ordinari a sostegno dell'offerta formativa

1. Il Comune di Ostellato può riconoscere contributi alla scuola dell'infanzia statale, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado appartenenti all'Istituto Comprensivo di Ostellato e ricadenti nella competenza amministrativa del Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed in base alle priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente.
2. Il Comune può erogare, a fronte di specifica richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo, un sostegno economico per la realizzazione di attività progettuali nelle scuole del territorio o comunque di competenza amministrativa comunale, quali:
 - sostegno al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
 - progetti educativi, formativi e culturali volti ad arricchire e valorizzare l'offerta didattica;
 - attività extrascolastiche organizzate e gestite dalla scuola;
 - acquisto di piccoli beni strumentali e servizi necessari alla realizzazione dei progetti;
 - spese di gestione connesse allo svolgimento delle attività sopra elencate.
3. La richiesta di contributo deve essere presentata, di norma, entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico.
4. Il contributo può coprire fino al 100% dell'importo richiesto e deve essere utilizzato entro l'anno scolastico di competenza.
5. Eventuali somme residue potranno essere utilizzate nell'anno successivo previa nuova richiesta, da presentare contestualmente a quella annuale, con indicazione dei progetti per i quali si intende destinare le risorse. In assenza di tale richiesta, le somme residue verranno detratte dal contributo erogabile per il nuovo anno scolastico.
6. Il contributo è soggetto a rendicontazione: l'Istituto Comprensivo dovrà relazionare in merito all'utilizzo delle risorse, documentando i progetti realizzati e presentando idonea rendicontazione delle spese sostenute.
7. L'importo dei contributi è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

8. Eventuali esigenze straordinarie, connesse alla realizzazione di progetti educativi o attività di particolare rilevanza, potranno essere valutate e autorizzate dalla Giunta comunale previa istruttoria del Responsabile del procedimento, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e delle priorità della programmazione educativa e sociale dell'Ente.

Art. 13 – Contributi per il potenziamento dell'assistenza degli alunni con disabilità
--

1. Il Comune di Ostellato, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto allo studio e di inclusione delle persone con disabilità, garantisce il servizio di integrazione scolastica e formativa in favore dei bambini e degli alunni con disabilità residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Il servizio di cui al comma 1 è assicurato in via ordinaria mediante appalto del servizio educativo integrativo comunale ed, in via complementare, attraverso l'erogazione di contributi economici alle scuole, nei limiti delle risorse stanziare annualmente nel bilancio comunale.
3. Annualmente la Giunta Comunale definisce gli indirizzi operativi per il Responsabile di Settore al fine di assegnare alle scuole richiedenti le ore di assistenza scolastica disponibili nell'ambito dell'appalto comunale in essere.
4. In caso di richieste di assistenza scolastica pervenute successivamente alla relativa programmazione comunale annuale, ovvero di richieste presentate dai soggetti gestori delle scuole d'infanzia paritarie, qualora non vi siano ore di assistenza scolastica disponibili nell'ambito dell'appalto comunale, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, può riconoscere, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio, una parziale copertura della spesa sostenuta dalle scuole.
5. L'importo del contributo non può superare, su base annua, il valore medio pro-capite determinato rapportando la spesa complessiva prevista per l'appalto comunale di assistenza scolastica al numero totale degli alunni per i quali, nel medesimo anno scolastico, è stato previsto il sostegno, con esclusione dei progetti specifici.
6. Qualora emergano esigenze straordinarie e debitamente documentate, connesse a particolari condizioni di gravità dell'alunno, la Giunta Comunale può autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, l'erogazione di fondi integrativi aggiuntivi a sostegno delle situazioni segnalate.
7. Ad implementazione del regime ordinario di cui ai commi precedenti, il Comune di Ostellato qualora sia risultato beneficiario di risorse finanziarie da parte dello Stato, della Regione o di altri enti, nell'ambito di specifiche politiche pubbliche o misure finalizzate all'assistenza scolastica degli alunni con disabilità, può utilizzare tali fondi erogando contributi direttamente alle istituzioni scolastiche individuate dalla misura di riferimento.
8. L'attivazione degli interventi finanziati con risorse straordinarie è demandata alla Giunta Comunale, che definisce, con apposito atto, le linee di indirizzo per il riconoscimento dei contributi e le modalità di attuazione delle misure da parte delle scuole, nel rispetto dei criteri, dei vincoli e delle finalità stabiliti dall'ente finanziatore.
9. In particolare, la Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, provvede a individuare:
 - a) i soggetti beneficiari in conformità alla misura di finanziamento;
 - b) i criteri per la quantificazione e l'erogazione dei contributi.

Art. 14 – Scuole infanzia paritarie e Istituzioni appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale – Erogazione di contributi straordinari

1. Il Comune di Ostellato può riconoscere contributi straordinari nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed in base alle priorità della programmazione sociale ed educativa dell'Ente, ai seguenti beneficiari:
 - scuole d'infanzia paritarie operanti sul territorio;

- scuola dell'infanzia statale, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado appartenenti all'Istituto Comprensivo di Ostellato e ricadenti nella competenza amministrativa del Comune;
 - scuole secondarie di secondo grado ubicate sul territorio;
 - altre scuole appartenenti al sistema educativo e di istruzione pubblica nazionale, anche se non ubicate sul territorio.
2. Rientrano tra le attività oggetto di possibile erogazione di contributi:
 - progetti educativi, culturali e formativi, nonché attività extrascolastiche, che per validità, utilità e rilevanza pubblica, abbiano una **ricaduta positiva sul territorio**, contribuendo alla qualità educativa, all'arricchimento culturale e al rafforzamento del sistema educativo locale e delle politiche pubbliche per l'istruzione.
 3. Non saranno concessi contributi straordinari per le medesime attività per le quali sia già stato erogato un contributo a qualsiasi altro titolo.
 4. Le domande di contributo straordinario devono contenere:
 - le generalità dell'istituzione richiedente;
 - il dettaglio del progetto oggetto della richiesta;
 - un prospetto economico del progetto, comprensivo di tutte le spese previste e delle relative entrate;
 - l'indicazione di altre fonti di finanziamento a supporto del progetto;
 - l'ammontare del contributo richiesto.
 5. La concessione dei contributi compete alla Giunta Comunale, **che** vi provvede con apposita deliberazione. La Giunta decide, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, sull'accoglimento delle istanze, sulla misura del contributo e sulle eventuali condizioni di erogazione, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. La valutazione della Giunta ha carattere discrezionale ed è finalizzata a garantire il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento e del vincolo di cui al successivo comma 6.
 6. L'erogazione dei contributi avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato **rendiconto economico**, corredato dai documenti giustificativi delle spese sostenute.
 7. Previa specifica richiesta, può essere concesso un **acconto pari al 50%** del contributo assegnato, con determinazione del Responsabile competente.
 8. Il Comune non può colmare eventuali maggiori spese sostenute dal realizzatore, né la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
 9. I contributi concessi non potranno comunque superare l'**80% del disavanzo** (differenza tra entrate e uscite) dei progetti presentati.
 10. La somma dei contributi concessi, comprensiva di eventuali contributi ottenuti da altri Enti, non potrà superare il **100% del totale del disavanzo** del progetto.

CAPO IV : SISTEMA CONVENZIONAMENTO SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE – POLI D'INFANZIA

Art. 15 - Soggetti ammessi alla sottoscrizione delle convenzioni

1. I contributi comunali previsti e disciplinati dal CAPO II del presente Regolamento presuppongono la preventiva stipulazione di un apposito accordo convenzionale tra il Comune e il soggetto beneficiario. I contributi di cui al CAPO III sono soggetti a tale obbligo solo nei casi espressamente previsti dalle relative disposizioni.
2. Possono accedere alle convenzioni:
 - i nidi privati autorizzati al funzionamento e accreditati ai sensi della normativa vigente che mettono a disposizione delle famiglie residenti a Ostellato la generalità dei posti offerti o che comunque garantiscano loro la precedenza nell'accoglienza;
 - le scuole dell'infanzia paritarie riconosciute ai sensi di legge, incluse quelle eventualmente organizzate come poli per l'infanzia.

Art. 16 – Requisiti tecnico-professionali e organizzativi

1. Per accedere al convenzionamento, le scuole dell'infanzia paritarie devono dichiarare di possedere e mantenere per tutta la durata della convenzione i seguenti requisiti, nonché impegnarsi al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

A. Requisiti giuridici e autorizzativi

- essere in possesso, ai sensi della normativa vigente, dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi 0-3 anni e mantenerne i requisiti per tutto il periodo di validità della stessa;
- aver conseguito l'accreditamento, ai sensi della normativa vigente, per i servizi 0-3 anni e mantenerne i requisiti per tutta la durata dello stesso;
- possedere e mantenere la qualifica di scuola dell'infanzia paritaria, ai sensi della normativa vigente;
- disporre di strutture idonee per l'espletamento del servizio, in regola con le normative vigenti ubicate nel territorio del Comune di Ostellato.

B. Requisiti organizzativi e di personale

- impiegare personale professionalmente qualificato, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia;
- rispettare i parametri normativi relativi al rapporto numerico educatori/bambini e personale ausiliario/bambini;
- applicare a tutto il personale i contratti collettivi nazionali e locali di settore (es. CCNL Cooperative Sociali, FISM, AGIDAE) e le eventuali convenzioni con Congregazioni religiose;
- garantire la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e la formazione permanente del personale;
- avvalersi di figure con laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, o comunque con qualifica secondo la normativa vigente, con funzioni di coordinamento pedagogico, assicurando loro formazione permanente;
- presentare annualmente l'organizzazione gestionale del servizio (nominativi, qualifiche, curriculum vitae, tipologie contrattuali, orari e turnazioni del personale).

C. Requisiti di sicurezza e tutela

- garantire ambienti idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e igiene (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi;
- rispettare la normativa sugli obblighi vaccinali;
- acquisire e mantenere i certificati del casellario giudiziale per tutto il personale, compresi volontari;
- garantire, in caso di servizio di utilizzo del trasporto "scolastico" comunale (nelle modalità previste dal presente regolamento), il rispetto delle prescrizioni normative e delle linee guida nazionali e regionali, inclusa la vigilanza sugli alunni.

D. Accessibilità e inclusione

- accogliere bambini dai 3 ai 36 mesi (nido) e dai 3 ai 6 anni (scuola dell'infanzia) fino a copertura dei posti disponibili, senza discriminazioni di sesso, etnia, cultura o religione;
- favorire l'inserimento di bambini con disabilità o in condizioni di svantaggio, in attuazione della L. 104/92 e in raccordo con il Comune e l'Azienda USL;
- garantire priorità di accesso ai bambini residenti nel Comune di Ostellato.

E. Obblighi amministrativi e di trasparenza

- trasmettere annualmente al Comune l'elenco degli iscritti, le rette applicate, con distinta voce pasti e modalità tariffaria, (es. retta omnicomprensiva, retta di frequenza + costo del pasto a consumo ecc.);
- trasmettere per ogni anno educativo specifica con l'organizzazione gestionale del servizio;
- dotarsi di carta dei servizi e presentare progetto pedagogico-educativo aggiornato;
- trasmettere i dati richiesti dalle rilevazioni statali, regionali e comunali.

F. Rapporti istituzionali

- partecipare al Coordinamento Pedagogico Comunale e ai tavoli di confronto pubblico/privato per lo sviluppo del sistema educativo locale;

- consentire le forme di controllo stabilite dal Comune (richiesta di documentazione gestionale e finanziaria, accesso ai locali, sopralluoghi tecnici e pedagogici).

G. Altri obblighi

- uniformarsi ai principi di comportamento e alle misure di prevenzione della corruzione previste dal DPR 62/2013 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Ostellato;
 - rispettare la normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016);
 - garantire l'apertura del servizio per almeno il periodo previsto dal calendario scolastico regionale;
 - rispettare gli obblighi fiscali a carico.
2. Le convenzioni potranno essere integrate con ulteriori disposizioni in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi educativi interessati.

Art. 17 – Natura facoltativa delle convenzioni con soggetti privati
--

1. La stipulazione di convenzioni tra il Comune e i servizi educativi a gestione privata non costituisce obbligo per l'Ente.
2. La valutazione in ordine all'opportunità di attivare, rinnovare o non attivare convenzioni con soggetti privati è effettuata dal Comune nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione dell'offerta educativa sul territorio, tenendo conto, in particolare:
 - a) della consistenza e dell'articolazione dell'offerta educativa complessivamente disponibile;
 - b) delle esigenze di equilibrio di bilancio dell'Ente;
 - c) dell'eventuale presenza di altre forme di sostegno o finanziamento comunale già riconosciute al medesimo servizio;
 - d) in generale della valutazione complessiva di opportunità amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria per l'Ente, in relazione agli obiettivi di programmazione educativa e sociale.
3. Le convenzioni eventualmente stipulate sono comunque subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente e alla coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria.